



COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 553 DEL 26/03/2020

DIREZIONE INFORMATICA

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I., PER LA DIREZIONE INFORMATICA.

-

Montaccini Giovanni
(atto sottoscritto con firma digitale)

IL DIRIGENTE
DIREZIONE INFORMATICA
Dott. Giovanni Montaccini

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 26 del 3/3/2020 con il quale al sottoscritto è stata attribuita la reggenza delle funzioni dirigenziali su posto/funzione di dirigente della Direzione Informatica;

VISTI:

- il vigente T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in particolare gli artt. 107, 109 comma 2, 151, 183 e 192;
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 13/2003 e le sue successive modificazioni C.C. n. 64 del 23/06/2014 ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
- l'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 75/2017;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Atto della Giunta Comunale Delibera n. 530 /2019;
- l'attuale assetto organizzativo dell'Ente, come da ultimo modificato con delibera n. 93 del 25/02/2020;

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare:

- l'art. 17 comma 1 lettera b), che stabilisce che il Datore di Lavoro designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali, in quanto rientra tra gli obblighi indelegabili;
- l'art. 2 comma 1 lettera b) che definisce la figura del Datore di Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta n. 1941 del 4 novembre 1997 l'Amministrazione Comunale ha individuato come Datori di Lavoro i dirigenti ai quali sono state affidate autonomia gestionale e di spesa;

VISTI gli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che fissano le regole per l'organizzazione ed i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 395 del 26/02/2020 è stata affidata, alla società IGEAM CONSULTING SRL Soc. Unipersonale di Roma, la fornitura del servizio di assistenza e consulenza per tutte le problematiche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per la durata di un anno, a partire dal 01/03/2020, compresa anche la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

PRESO ATTO che la società Igeam Consulting Srl Soc. Unipersonale di Roma - con e-mail del 03/03/2020 in atti al prot. n. 041194/2020 - ha proposto per la nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il dott. Lorenzo Longo, per l'incarico residente presso

la sede operativa in Via Romolo Murri, 21 - 48124 Ravenna RA, in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

RITENUTO opportuno, pertanto, designare, con l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la intestata Direzione del Comune di Ancona, il dott. Lorenzo Longo, con decorrenza dal 01/03/2020 e fino al 28/02/2021;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 5, del T.U.EE.LL. e del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- I. Di approvare le premesse quale parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;
- II. Di prendere atto che con e-mail del 03/03/2020, in atti al prot. n. 041194/2020, la società IGEAM CONSULTING SRL Soc. Unipersonale di Roma, in qualità di affidataria del servizio di assistenza e consulenza per tutte le problematiche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per la durata di un anno, ha proposto di designare il dott. Lorenzo Longo quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- III. Di designare, quindi, il dott. Lorenzo Longo quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la intestata Direzione del Comune di Ancona fino al 28/02/2021;
- IV. Di stabilire che i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono quelli previsti dall'art. 33 comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di seguito indicati:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36;
- V. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa in quanto i costi derivanti dalla designazione sono compresi nei servizi affidati alla società Igeam Consulting Srl Soc. Unipersonale di Roma (rif. DD n. 395 del 26/02/2020, capitolo 140503, azione 724, imp 821/2020 del bilancio dell'anno 2020 per € 40.636,17 e imp. 152/2021 del bilancio dell'anno 2021 per € 8.127,23);
- VI. Di precisare che con la presente designazione il Comune di Ancona non instaura nessun rapporto subordinato di lavoro dipendente con il dott. Lorenzo Longo, in quanto il rapporto contrattuale in atto è esclusivamente instaurato con la società Igeam Consulting Srl Soc.

Unipersonale di Roma (rif. DD n. 395 del 26/02/2020) dalla quale il dott. Lorenzo Longo riceverà apposito incarico;

VII. Di dichiarare, ai sensi art. 47 del DPR 445/2000, e attestare con la sottoscrizione apposta, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall'art 76 del succitato DPR, in relazione al presente provvedimento in qualità di Dirigente e Responsabile del procedimento:

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001);
- di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nello svolgimento della funzione di cui sopra (art. 42 del D.lgs. n. 50/2016);
- di non incorrere nelle situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, diretto o indiretto che determinano gli obblighi di astensione di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 [art. 42 comma 2 periodo II d.lgs. 50/2016; artt. 6 e 7 DPR 62/2013; art. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Ancona ; art. 6 bis L. 241/1990];

VIII. Di disporre che il presente provvedimento, ai fini degli obblighi di pubblicità ai sensi del D. Lgs 33/2013, verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezioni: Disposizioni Generali/Atti Generali;

IX. Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da chi ha interesse al suo annullamento dinanzi al T.A.R. delle Marche, nei termini di cui all'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 (“L'azione di annullamento per violazione di Legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.”).

Il Dirigente della Direzione
Dr GIOVANNI MONTACCINI

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

ovvero

anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre che per pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di conferimento dell’incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (.....) l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti” e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni
legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti
amministrativi")

X IL PRESENTE ATTO **VA** PUBBLICATO

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO (1)

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentoale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

-

Montaccini Giovanni
(atto sottoscritto con firma digitale)